



**STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
“ASSOCIAZIONE CASARINGHIO APS”  
(Ente del Terzo Settore)**

*“Nell’uomo la bontà è una fiamma che può rimanere celata, ma mai  
estinguersi completamente.”  
(Nelson Mandela)*



# PREMESSA

In tanti ci chiedono cosa facciamo esattamente e soprattutto se ci occupiamo solo di animali o anche di persone e soprattutto il nostro scopo quale sarebbe?

La risposta è molto semplice anche se bizzarra.

L'Associazione Casaringhio Aps nasce nell'ottobre 2020 con lo scopo di prestare soccorso ad animali selvatici su tutto il territorio dell'Alto Milanese. Molti sono stati i salvataggi, gli animali curati e rimessi in libertà, grazie anche all'aiuto di autorità, Enti locali, Associazioni e privati cittadini.

Qualche mese dopo la costituzione dell'Associazione ci siamo imbattuti in un uomo che viveva in auto stanziato al freddo al parcheggio di un supermercato a Busto Arsizio. Naturalmente, non ci siamo voltati indietro. Lo abbiamo aiutato dando lui un posto dove dormire, cibo e soprattutto un lavoro.

Abbiamo sempre pensato che la DIGNITA' in ogni essere vivente è la cosa più importante.

Da quel momento in poi abbiamo deciso di modificare il nostro statuto e aiutare anche le persone, indistintamente. I successi sono stati molti, le richieste di aiuto sono arrivate come pioggia a catinelle. Molti comuni si sono affidati a noi, e molte persone ad oggi hanno avuto la possibilità di trovare se stessi, di riavere un motivo per prendere in mano la propria vita e ricominciare.

Ci siamo occupati di ex detenuti, carcerati, rifugiati, persone che vivevano in strada, minori nelle comunità e tutti accumulati da uno scopo: Ritrovare la dignità.

La nostra filosofia nega completamente ogni forma di assistenzialismo. Crediamo nell'importanza delle seconde possibilità, nel fornire i mezzi affinché gli esseri viventi (il discorso vale anche per gli animali) possono vivere in autonomia sostenuti a 360 gradi.

Siamo felici delle collaborazioni create nel tempo grazie anche ad imprenditori che offrono posti di lavoro a tempo indeterminato creando così nuove speranze e possibilità di riscatto.

Per quanto concerne gli animali la nostra attività non è mai terminata anzi, siamo sempre operativi per aiutare i selvatici incidentati o in una situazione di fragilità.

Non esiste un volontariato a settori, non ci si può girare indietro davanti alla sofferenza. E la sofferenza non guarda in faccia a nessuno, quando arriva devasta i cuori. Spetta a noi, con un po' di amore e forza di volontà aiutare il prossimo.

Il vostro cuore e il vostro spirito saranno felici.



## PARTE I

### PRINCIPI FONDAMENTALI

#### *Articolo 1*

##### *Denominazione e sede*

**1.1** L'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione Casaringhio" ha sede legale nel comune di Busto Arsizio (VA) ed opera sul territorio nazionale.

**1.2** La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### *Articolo 2*

##### *Etica e Valori*

**2.1** L'Associazione è laica e apartitica, democratica, egualitaria, priva di fini di lucro, animata da principi solidaristici, di democraticità e gratuità ed è diretta al proseguimento di finalità di interesse sociale, ispirandosi ai valori dell'aiuto alle persone e animali, dando loro la possibilità di trovare una nuova dignità. L'Associazione Casaringhio si prefigge di raggiungere lo scopo e le finalità indicate nell'articolo successivo, avvalendosi principalmente di prestazioni di volontariato fornite a titolo gratuito dai propri soci e volontari.

**2.2** L'Associazione opera nel rispetto dei principi delineati dal D.Lgs 117/17 con prestazioni non occasionali di volontariato in ambito civile e sociale dirette alla tutela degli animali, prevenzione del randagismo (articolo 5 lettera e), miglioramento delle condizioni dell'ambiente e aiuto alle persone indigenti e in situazioni di estrema fragilità.

**2.3** L'Associazione Casaringhio potrà aderire o partecipare ad altri circoli, associazioni, enti intermedi, comunque denominati aventi scopi analoghi e con sede legale nel territorio dell'Unione Europea.

**2.4** L'Associazione e i suoi volontari sono assicurati per danni.

#### *Articolo 3*

##### *Scopi e attività*

**3.1** Lo scopo dell'Associazione Casaringhio è quello di prestare soccorso agli animali selvatici per poi rimettere gli stessi in libertà, dando loro una seconda possibilità di vita e allo stesso tempo sostenere ed aiutare persone in difficoltà con la finalità di portare loro ad una nuova visione della vita, lontano dalla delinquenza e dal perdurare dell'assistenzialismo.

Allo stesso modo l'obiettivo è quello di diffondere una cultura basata sul rispetto degli esseri viventi, alla dignità e alla libertà di ogni persona umana e non umana.

**3.2** L'Associazione realizza i propri scopi tramite le seguenti attività, indicate e titolo semplificativo e non esaustivo;

<b>PERSONE</b>	<b>ANIMALI</b>
1. Assistenza alle persone in difficoltà anche in collaborazione con i comuni ed enti locali	1. La cura e l'accoglienza di animali in difficoltà, malati e feriti, siano essi animali d'affezione o selvatici (sia specie autoctone e sia alloctone) creando luoghi di cura e di ricovero per gli stessi
2. Svolgere un'azione educativa verso le persone che vengono assistite e alle loro famiglie in modo che le stesse siano sensibilizzate a reintrodursi nella società	2. Effettuare interventi per evitare il maltrattamento di animali selvatici e di affezione, svolgendo anche efficace propaganda di sana zoofilia
3. Costituire un punto di riferimento e di affidamento per le persone, dando loro sicurezza morale e psicologica nei casi di solitudine, anche utilizzando i mezzi di comunicazione sociale (sportello telematico, telefonico ecc.) o avvalendosi della collaborazione di professionisti	3. Promuovere il perfezionamento della legislazione locale e nazionale attinente alla protezione dell'ambiente e degli animali
4. Sviluppare, in contrapposizione alla cultura dell'indifferenza verso le persone in difficoltà, un'azione di solidarietà promuovendo, attraverso il servizio concreto, una reale sensibilizzazione ed una mentalità di accoglienza e di disponibilità verso le stesse	4. Organizzare corsi, lezioni e laboratori anche presso scuole e istituti pubblici o privati in genere al fine di sensibilizzare la cittadinanza e le nuove generazioni nei confronti delle tematiche ambientali, di tutela degli animali, metodologie di allevamento ed alimentazione etica
5. Organizzare corsi di formazione per volontari che intendano, anche in funzione della loro successiva adesione all'associazione, offrire la loro attività per svolgere servizio personale, volontario e gratuito di assistenza alle persone e coordinarli	5. Raccogliere fondi e finanziamenti per la gestione delle emergenze e per lo svolgimento delle finalità associative
6. Raccogliere donazioni (indumenti e alimenti) da privati cittadini o associazioni collaboranti per distribuirli ai nostri utenti	L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7. Favorire il reinserimento nella società attraverso corsi di formazione per lavoro	

Nel perseguimento delle finalità indicate l'Associazione assume come proprio principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

## *Articolo 4*

### *Attività di volontariato*

**4.1** Le attività dell'Associazione Casaringhio sono svolte grazie all'opera dei volontari che prestano la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

**4.2** I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà, al pluralismo, al confronto e al metodo democratico.

**4.3** I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi degli artt. 17 e 18 del CTS.

## *Articolo 5*

### *Soci, categorie di soci, diritti e doveri dei soci*

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e ne accettano lo Statuto ed il Regolamento interno. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati ordinari di altri Enti Associazioni di Promozione Sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

**5.1** I soci si distinguono in benefattori, sostenitori ed ordinari:

<b>ORDINARI</b>	<b>SOSTENITORI</b>	<b>BENEFATTORI</b>
Sono coloro che si iscrivono all'Associazione e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione	Sono coloro che si iscrivono all'Associazione, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione ed inoltre effettuano un versamento integrativo (fino a € 99,99 euro) della quota;	Sono coloro che si iscrivono all'Associazione, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione ed inoltre effettuano un versamento integrativo (a partire da € 100,00) della quota.
Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di direttivo su domanda scritta dell'interessato indirizzata all'Organo di amministrazione		
La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di amministrazione		
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale avrà durata dalla data del versamento al termine del medesimo anno sociale.		

Quindi la scadenza sarà il 31 dicembre di ogni anno.

### 5.2 I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Eleggere gli organi sociali;
- Presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- Votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- Esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola;
- Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali.

### 5.3 I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa e gli eventuali contributi aggiuntivi per la partecipazione alle attività organizzate secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione.

## *Articolo 6*

### *Perdita della qualifica di socio*

**6.1** La qualifica di Socio si perde per dimissioni, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o dell'Ente. L'Organo di amministrazione procede alla tempestiva cancellazione del Socio dal libro degli Associati. Le dimissioni volontarie dell'associato dovranno essere presentate all'Organo Direttivo per iscritto

**6.2** L'esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti del Socio, e notificata allo stesso a mezzo mail o raccomandata a mano o raccomandata a/r, che:

1. Non espliciti più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
2. Commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
3. Abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell'esercizio delle attività associative o del rapporto Associativo;



4. Non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli Organi Sociali;
3. Abbia abusato nella qualità di amministratore, della firma dei capitali sociali o abbia commesso frodi nell'amministrazione o nella tenuta dei conti;
4. Abbia trascurato, se investito di cariche in seno all'associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del Presidente e del Consiglio Direttivo;

## PARTE II

### GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE

#### *Articolo 7*

#### *Organi dell'Associazione*

##### **7.1** Organi necessari dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente e Vice Presidente
- Tesoriere
- Segretario

#### *Articolo 8*

#### *Assemblea dei soci*

**8.1** L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati come soci ordinari o sostenitori. Ogni socio ha diritto ad un voto.

**8.2** L'Assemblea dei Soci si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

**8.3** L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

##### **8.4** L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approvare il rendiconto economico;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare la variazione di sede legale;

- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**8.5** L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- Deliberare sulle modifiche dello statuto;
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

## *Articolo 9*

### *Consiglio Direttivo*

**9.1** Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo individua periodicamente le priorità dell'Associazione, nel rispetto delle finalità statutarie e delle eventuali direttive impartite dall'Assemblea, fissa le modalità per la raccolta dei fondi, predispone le bozze per i rendiconti e delle relazioni contabili da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, stabilisce le iniziative da realizzare, decide sulle questioni sottoposte dal Presidente e può convocare l'Assemblea dei soci per le deliberazioni necessarie. Al Consiglio Direttivo competono le decisioni su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, ivi comprese l'accettazione di eredità e legati, la compravendita di beni immobili e ogni altro atto di disposizione patrimoniale.

**9.2** Il Consiglio Direttivo, è composto da un numero dispari di componenti compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i propri associati.

**9.3** Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al quarto esercizio; i membri del Direttivo sono rieleggibili a fine mandato. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

**9.4** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

## *Articolo 10*

### *Il Presidente e Vice Presidente*

**10.1** Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di Controllo, e dell'eventuale Organo di Revisione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.





**10.2** Al Presidente e al Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, lo stesso Consiglio dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

**10.3** Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo; dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea ordinaria per l'elezione di tutte le cariche associative.

## *Articolo 11*

### *Tesoriere e Segretario*

**11.1** Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Tesoriere. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l'interesse dell'associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro soci.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione nonché alla predisposizione del rendiconto consuntivo.

**11.2** Quando richiesto dalla maggioranza dei Soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo nominerà il Segretario, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l'interesse dell'associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro soci per i motivi previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri Sociali. La funzione di Segretario può essere svolta anche dal Tesoriere dell'Associazione.



## PARTE II

### PATRIMONIO E GESTIONE CONTABILE

#### *Articolo 12*

#### *Risorse economiche ed esercizi*

**12.1** L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:

- Quote associative
- Contributi pubblici e privati
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 85, tra cui annoverare le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art. 85 D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- Ricavi derivanti dallo svolgimento di attività diverse come previsto dall'art. 6 D.lgs. 117/2017, con la facoltà di applicare il regime fiscale introdotto dall'art 86 D.lgs. 117/2017;
- Altre entrate espressamente previste dalla legge.

**12.2** L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**12.3** Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017. L'ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.



### *Articolo 13*

#### *Scioglimento e devoluzione del patrimonio*

**13.1** In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

### *Articolo 14*

#### *Disposizioni finali*

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.